



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 340/15/CONS

ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l’art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale*”;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”;

VISTA la nota prot. 44982 del 22 maggio 2015 con la quale il Comitato regionale dell’Emilia Romagna ha trasmesso la delibera n. 32/2015 adottata in data 21 maggio 2015 relativa alla segnalazione presentata dalla sig.ra Isabella Vaccari per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000 da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna con riferimento ad *“un volantino distribuito nel Comune di Ligonchio dal Comitato Amici della Fusione, relativamente ad un incontro pubblico sul referendum [...]”* in cui viene *“indicato, tra i partecipanti Stefano Bonaccini in qualità di Presidente della Regione”*. In particolare, il Comitato, ha ritenuto, che dalla documentazione relativa alla citata segnalazione *“non pare potersi evincere la violazione dell’art. 9 della legge 28/2000”* e ne ha proposto l’archiviazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, presa visione del volantino oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO, tuttavia che il volantino oggetto di segnalazione, con cui viene pubblicizzato l'incontro del 22 maggio 2015 sul tema del referendum per l'istituzione di un nuovo comune risulta predisposto e diffuso dal Comitato "Amici della Fusione" e non è riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione. Pertanto, tale iniziativa esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo;

RILEVATO, altresì, che la partecipazione del sig. Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna all'evento organizzato dal Comitato "Amici della Fusione" non costituisce attività di comunicazione istituzionale;

RITENUTO pertanto, per le ragioni esposte, che la fattispecie oggetto di segnalazione non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO quindi di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani